



Prot. n.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE S.U.I.,  
EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

ORDINANZA N. 10/M DEL 29/4/2020

OGGETTO: COVID-19 PROROGA FINO AL 15/5/2020 DELLE LIMITAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA

Premesso che in merito all'emergenza epidemiologica COVID-19 questa Amministrazione conforma la propria azione alla normativa nazionale ed alle disposizioni emanate a più livelli di governo dalle autorità preposte, per competenza, alla gestione della suddetta emergenza;

Preso atto dei provvedimenti emanati dal Governo in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare i D.L. n. 6/2020, n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020, i DPCM dell'8/3/2020 (G.U. n. 59), del 9/2/2020 (G.U. n. 62), dell'11/3/2020 (G.U. n. 64) del 22/3/2020 (G.U. n. 76), dell'1/4/2020 (G.U. n. 88), del 10/4/2020 (G.U. n. 97), del 27/4/2020 (G.U. n. 108);

Preso atto del permanere della limitazione delle attività economiche e della chiusura di gran parte delle attività commerciali;

Preso atto di tutti i conseguenti provvedimenti di questa amministrazione contenenti indirizzi generali aventi le predette finalità ed in particolare gli atti afferenti le attività di competenza della direzione in epigrafe;

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 28/02/2020 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la funzione di Dirigente ad interim della Direzione S.U.I., Edilizia Residenziale Privata, Commercio, Patrimonio;

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 20 del 10/3/2020 nella quale veniva disposta la sospensione, fino al 3/4/2020, di tutti i mercati scoperti della città di Ancona;

Vista l'ordinanza del sottoscritto dirigente n. 4/M del 18/3/2020 nella quale si stabilivano ulteriori modalità di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche;

Vista l'ordinanza del sottoscritto dirigente n. 5/M del 2/4/2020 nella quale, si disponeva quanto segue:

- le disposizioni di cui all'ordinanza del Sindaco n. 20 del 10/3/2020 e all'ordinanza n. 4/M del 18/3/2020 citate in premessa sono prorogate fino al 13/4/2020;
- è fatta salva la possibilità per gli operatori alimentari del mercato di Collemarino Nord di poter riprendere la loro attività, nel rispetto delle norme di sicurezza, a partire dal 6/4/2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 7/04/2020, con cui è demandata ai Dirigenti rispettivamente competenti, ai sensi dell'art. 107 della Legge 267/2000, ogni funzione di tipo amministrativo a dare attuazione, all'interno del territorio comunale, alle misure nazionali e locali di



contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi compresa l'emanazione di provvedimenti aventi ad oggetto l'eventuale proroga delle misure già disposte;

Viste le ordinanze del sottoscritto dirigente n. 6/M del 10/4/2020, n. 7/M del 15/4/2020, n. 8/M del 20/4/2020 e n. 9/M del 27/4/2020 attraverso le quali le disposizioni di cui sopra venivano prorogate fino al 30/4/2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 10/4/2020 che dispone la chiusura per l'1/5/2020 di tutte le attività di vendita di generi alimentari;

Tenuto conto che sono in corso di approntamento delle misure volte ad assicurare il distanziamento sociale in tutte le numerose ed ampie aree mercatali scoperte della città, pertanto si ritiene di poter consentire, a partire dal 5/5/2020, l'esercizio delle attività di vendita di generi alimentari nei mercati scoperti cittadini da parte dei soli titolari di posteggio, fermo restando la sospensione delle altre attività su aree pubbliche, come previsto nelle norme vigenti;

In virtù della propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Per le suddette motivazioni,

### **ORDINA**

1 – le disposizioni di cui all'ordinanza del Sindaco n. 20 del 10/3/2020 e all'ordinanza n. 4/M del 18/3/2020 citate in premessa sono ulteriormente prorogate fino al 15/5/2020;

2 – è fatta salva la possibilità per gli operatori alimentari del mercato coperto di Collemarino Nord di poter svolgere la loro attività, nel rispetto delle norme di sicurezza;

3 – in ottemperanza a quanto disposto dal Presidente della Regione Marche con ordinanza n. 22 del 10/4/2020, i mercati l'1/5/2020 dovranno restare chiusi, mentre non è prevista alcuna sospensione delle attività mercatali il 4/5/2020;

4 – a partire dal 5/5/2020 saranno consentite le attività di vendita di generi alimentari nei mercati scoperti da parte dei soli titolari di posteggio, produttori agricoli compresi, con esclusione della spunta. Le attività di vendita dovranno cessare alle ore 13:00 con sgombero del posteggio entro e non oltre le ore 13:30;

5 – tutte le attività mercatali dovranno svolgersi nel rispetto delle misure di prevenzione della pandemia da COVID-19 previste nel DPCM del 27/4/2020 (G.U. n. 108);

6 – di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Municipale per farla osservare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ancona.

Ancona, 29/4/2020

IL DIRIGENTE  
Claudio Centanni